

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'omessa consegna dell'olio d'oliva del raccolto 1945-46, di cui non sia stato autorizzato l'esonero, sono applicabili le disposizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 4 luglio 1944, n. 153.

La perdita del diritto alle trattenute, prevista dall'art. 5 del menzionato decreto legislativo, va riferita a quanto disposto nell'art. 17 lettere a), b) e c) del decreto 6 settembre 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

L'omissione della denuncia, alla quale è obbligato in ogni caso anche il gestore del frantoio, delle quantità di olio ricavato dalla molitura delle olive equivale all'omissione della consegna.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in relazione alla data della sua compilazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI —
SCOCIMARRO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 775.
Norme circa l'insegnamento nelle scuole elementari nella provincia di Bolzano.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti gli articoli 33, 272, 273 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Veduto il R. decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'insegnamento nelle scuole elementari della provincia di Bolzano è impartito nella lingua materna degli alunni, da maestri per i quali la lingua d'insegnamento sia lingua materna.

L'appartenenza degli alunni all'uno o all'altro gruppo linguistico è quale risulta dalla dichiarazione del padre o di chi ne fa le veci; l'esame dei casi comunque controversi è demandato ad una Commissione mista, che viene istituita in ogni comune, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso al Provveditore agli studi che decide in via definitiva.

Art. 2.

All'insegnamento di cui al primo comma dell'articolo precedente è aggiunto, per gli alunni di lingua tedesca, quello della lingua italiana, e per gli alunni di lingua italiana quello della lingua tedesca, nella misura seguente: per gli alunni di seconda e terza classe elementare, tre ore settimanali; per gli alunni di quarta e quinta classe elementare e delle classi superiori (post-elementari) eventualmente istituite, sei ore settimanali.

L'insegnamento della seconda lingua è impartito da maestri per i quali la stessa lingua sia lingua materna, ed ha prevalentemente carattere di conversazione su argomenti che siano in rapporto con i programmi di insegnamento della classe.

L'insegnamento della religione è impartito nella lingua materna.

Art. 3.

Nei comuni in cui la popolazione è mistilingue sono applicate fino alla terza classe le norme di cui agli articoli precedenti: ma dalla quarta classe in poi può essere impartito l'insegnamento paritetico nelle due lingue agli alunni dell'uno e dell'altro gruppo in comune.

L'istituzione di una scuola per gli alunni di lingua diversa da quella della maggioranza è obbligatoria quando essi raggiungano il numero di otto.

Art. 4.

All'Ufficio scolastico provinciale di Bolzano sono assegnati, con giurisdizione sulle scuole di lingua tedesca, rispettivamente con funzioni parallele a quelle del segretario capo e con funzioni di ispettore scolastico addetto all'Ufficio, un funzionario e un ispettore scolastico.

Per il conferimento di funzioni o di incarichi concernenti l'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la padronanza delle due lingue è titolo preferenziale.

L'incarico di esercitare la vigilanza nelle scuole elementari è conferito ad ispettori.

La lingua materna è titolo normale per la scelta di detti funzionari ed ispettori; in difetto, occorrerà la piena padronanza della lingua.